

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SERENI, MILILLO, AIMONI, CIANCA, BOCCASSI, DI PRISCO, BOSI, CHIOLA, PALUMBO** Giuseppina, **DE LEONARDIS, DE LUCA** Luca, **GAIANI, GIACOMETTI, GRAMEGNA, MAMMUCARI, MARCHISIO, RISTORI, MASCIALE, MENCARAGLIA, SCAPPINI, BITOSI, PELLEGRINI, RUGGERI, SACCHETTI e SPEZZANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1958

Schema quadriennale di finanziamento per la riconversione della coltura granaria e per il riordinamento colturale

ONOREVOLI SENATORI. — Non vi sfuggirà l'urgenza dei motivi che ci hanno indotti alla presentazione di questo disegno di legge, col quale vi proponiamo di far fronte a problemi di bruciante attualità.

Si tratta, in primo luogo, delle conseguenze del dilagare, anche nel nostro Paese, della crisi agraria, che già da anni travaglia l'agricoltura dei Paesi grandi esportatori di materie prime e di prodotti agricoli; conseguenze rese tanto più gravi, per il nostro Paese, dagli effetti già scontati della prossima entrata in vigore del trattato del M.E.C. Anche a prescindere da ogni valutazione di merito di questo trattato, e della politica granaria avviata dal governo dell'onorevole Fanfani, sta comunque di fatto che tale politica ha invertito il corso di quella ormai tradizionale, dal 1887 in poi, per i gruppi dirigenti del nostro Paese: sicchè, con un avvio al graduale adeguamento dei prezzi del grano sul mercato interno a quelli del mercato internazionale, un grave

turbamento viene inevitabilmente a determinarsi in quell'equilibrio della coltura granaria, che sulla base della politica tradizionale da decenni si era venuto consolidando. In queste condizioni, il problema di una riconversione della coltura granaria o, comunque, quello del suo inserimento in un diverso ordinamento produttivo, s'impone e s'imporrà, obiettivamente, a decine di migliaia di piccole medie e grandi aziende. È fuor di dubbio, tuttavia, che non ci si trova qui solo di fronte ad un problema di tecnica agronomica, già di per se stesso non semplice, specie in determinate situazioni, come quelle dominanti nella montagna e in gran parte del Mezzogiorno. Si tratta, per centinaia di migliaia di coltivatori, non semplicemente di sapere cosa si può coltivare, invece del grano, o come si può inserire la coltura granaria in un più moderno ordinamento colturale, che la renda redditizia ai prezzi della concorrenza internazionale. Si tratta anche di questo, ma ancor più dei

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mezzi finanziari necessari alla realizzazione di quelle indispensabili trasformazioni colturali (sistemazioni collinari, opere di irrigazione, costruzione di stalle e di silos, acquisto di bestiame da allevamento, piantagioni, eccetera) e per sopperire, intanto, ai minori redditi di lavoro derivanti dalla diminuzione dei prezzi del grano e della eventuale riduzione della superficie sottoposta alla coltura di questo cereale. La impossibilità della esecuzione di queste opere senza un adeguato finanziamento è stata da tempo riconosciuta dalle autorità più diverse in materia economica e agronomica, ed è stata recentemente ed autorevolmente confermata dalla relazione con la quale, a firma del collega senatore Angelo De Luca, la Commissione finanze e tesoro della nostra Assemblea ha accompagnato il disegno di legge presentato dal Ministro dell'agricoltura e foreste « sulla assunzione a carico dello Stato degli oneri derivanti dalle gestioni di ammasso del grano per le campagne 1954-1958 ».

Col presente disegno di legge ci proponiamo appunto, in primo luogo, di far fronte a questo urgente problema, con particolare riguardo alle piccole imprese dei coltivatori diretti, dei mezzadri, dei coloni e dei partecipanti, e alle preoccupazioni che la attuale situazione ci impone per le possibilità di occupazione e di reddito di tutte le categorie lavoratrici delle nostre campagne.

Il nostro disegno di legge è motivato tuttavia, in secondo luogo, da considerazioni e da preoccupazioni di non minore importanza, che investono anzi non solo la situazione della nostra agricoltura e delle nostre categorie lavoratrici agricole, bensì tutta la economia nazionale e tutta la nostra finanza statale. La già citata relazione del senatore Angelo De Luca riflette invero, a proposito del sistema della gestione ammassi da parte della Federconsorzi, preoccupazioni che non sono solo quelle, unanimi, della Commissione finanze e tesoro del Senato, bensì anche quelle di tutti quanti hanno a cuore, a qualunque parte politica appartengano, le sorti della finanza statale. A parte il fatto che, a tutt'oggi, la Feder-

consorzi non ha mai ancor presentato un rendiconto, che giustifichi le centinaia di miliardi che la sua gestione è costata al contribuente italiano; a parte questo fatto scandaloso e incostituzionale, dicevamo, appare fuor di dubbio, ormai, che un finanziamento del prezzo politico del grano attraverso una gestione ammassi affidata alla Federconsorzi apre nella finanza statale una voragine senza fondo, che già ha inghiottito centinaia di miliardi, senza che nemmeno si possa prevedere quello che potrebbe essere il suo costo, nelle nuove condizioni create dalla politica granaria del Governo e dall'aumento della produzione granaria nazionale oltre i limiti del fabbisogno interno. Una graduale liquidazione del sistema in atto s'impone perciò, a prescindere da ogni altra considerazione, per la chiusura della falla più pericolosa, forse, che oggi il bilancio dello Stato presenti.

E a questo duplice ordine di considerazioni che si ispira il presente disegno di legge, del quale già quasi tre anni fa lo scrivente, nella sua qualità di presidente dell'Alleanza nazionale dei contadini, ebbe a formulare le linee in un grande Convegno di coltivatori diretti tenuto a Reggio Emilia. Dopo di allora, il professor Ernesto Rossi in un suo articolo su *Il Mondo*, il professor Albertario in un suo scritto pubblicato dal *Corriere d'informazioni*, ed altri autorevoli economisti ed agronomi, sono stati indotti a formulare proposte sostanzialmente analoghe. Lo scrivente stesso, in un suo intervento nel recente dibattito sul bilancio dell'Agricoltura, e in un intervento alla Commissione finanze e tesoro, ebbe ad illustrare le linee della soluzione da noi proposta, sui cui motivi non ci dilungheremo pertanto ulteriormente. Vogliamo aggiungere ancora, soltanto, che l'attuale sistema di finanziamento del prezzo politico del grano attraverso la gestione ammassi della Federconsorzi appare rovinoso non soltanto per la finanza statale, ma anche per quel credito pubblico, del quale l'agricoltura e tutta la economia del Paese sentono così urgente lo allargamento. Basti riflettere, invero che — negli ultimi anni — percentuali che vanno

sino al 94 per cento (diciamo novantaquattro per cento) del portafoglio risconti della Banca d'Italia sono state immobilizzate in un'operazione sostanzialmente improduttiva, qual'è quella del finanziamento ammassi! Aggiungiamo ancora, d'altro canto, che — a parte ogni contingente, per quanto importante, considerazione — la percentuale del 25 per cento, che a tutt'oggi la produzione granaria rappresenta sulla produzione agricola complessiva, costituisce uno degli indici più caratteristici di una grave arretratezza della nostra agricoltura rispetto a quelle dei Paesi europei più progrediti: dove i progressi della « rivoluzione agronomica » — della quale pure fin dal secolo XVI un italiano, il Tarello, fu il geniale teorico e precursore — hanno ben più largamente fondato la moderna agricoltura sull'introduzione delle foraggere in rotazione, e sulla integrazione della coltura granaria in un sistema agrario, che la rende ben più altamente produttiva. A prescindere dalle più urgenti contingenze, pertanto, col presente disegno di legge vi proponiamo di affrontare quello che ben può chiamarsi il problema storico decisivo della nostra agricoltura, quello di un suo adeguamento ad un livello moderno, europeo.

Sono questi concetti, sostanzialmente, quelli espressi nell'articolo 1 del presente disegno di legge: che non richiede, ci sembra, particolari illustrazioni, salvo per quanto riguarda certe condizioni imposte per il godimento di un finanziamento statale nelle opere di riconversione granaria o di riordinamento colturale. È chiaro che un tale intervento pubblico non può essere giustificato che per opere che presentino, appunto, un interesse pubblico: che assicurino, cioè, una volta eseguite, un maggior reddito lordo e un maggiore e più stabile assorbimento di mano d'opera. In condizioni come quelle del nostro Paese, evidentemente, non sarebbe ammissibile un pubblico finanziamento per opere come quelle della conversione di terreno a grano in terreni a pascolo o a pioppeto, che — anche assicurando eventualmente un maggior profitto al conduttore

— ridurrebbero in definitiva paurosamente le possibilità di occupazione.

Per quanto riguarda l'articolo 2, la diversa proporzione del contributo statale, commisurato al 50 per cento della spesa per le zone agrarie di pianura, al 70 per cento per quelle di collina e all'80 per cento per quelle di montagna o, in generale, per quelle site nel Mezzogiorno e nelle Isole, risponde a criteri di giustizia distributiva, che non pensiamo richiedano una speciale illustrazione.

Con l'articolo 3, abbiamo creduto di dover venire incontro ai conduttori di azienda che non siano coltivatori diretti in una forma che non sia quella del contributo in conto capitale, ma quella invece del contributo statale sugli interessi dei mutui contratti per l'esecuzione delle opere, in una misura che costituisca un effettivo stimolo all'esecuzione delle opere stesse; mentre, per quanto riguarda le eventuali spese o perdite di frutto a carico dei mezzadri, coloni parziari e compartecipanti, queste categorie vengono parificate ai coltivatori diretti.

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 si propongono di snellire da ogni formalità burocratica le pratiche per la concessione dei contributi, pur conservando le necessarie garanzie tecniche e finanziarie. Ci siamo ispirati, nella proposta di questi articoli, alla interessante esperienza americana in materia, recentemente illustrata da uno studio del professor Rossi Doria; e crediamo che l'introduzione del sistema da noi proposto nella legislazione italiana potrebbe avviare opportunamente una riforma del credito agrario, capace di farne giungere effettivamente i benefici al piccolo coltivatore, che ne resta troppo spesso, oggi, di fatto, escluso.

Con l'articolo 8, proponiamo d'introdurre nella legislazione italiana, a favore dei coltivatori, un principio (quello della proprietà delle miglionie realizzate col contributo statale) del quale hanno invece sinora beneficiato solo i proprietari. Si tratta di un motivo di evidente giustizia distributiva, del quale teniamo a sottolineare l'importanza.

Maggiori spiegazioni richiede forse l'ar-

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

articolo 9. È evidente che, in taluni casi, il coltivatore potrà avere interesse ad aver disponibile, fin dall'inizio dei lavori, tutto il contributo richiesto; mentre, più sovente, dato che una parte importante delle spese di trasformazione è costituita dal suo proprio lavoro, egli avrà interesse a riscuotere subito tutta quella parte del contributo, della quale egli ha bisogno per spese vive in materiali, piantagioni, eccetera; mentre, per il resto del contributo, egli potrà avere interesse a vederlo rateizzato su di un periodo più lungo, in modo che gli sia assicurato per un dato numero di anni un reddito sicuro. Operazioni in tal senso, di mutuo, di rateo o miste, sono appunto autorizzate con l'articolo 9.

L'articolo 10 assicura la possibilità di una iniziativa dei coltivatori per il necessario riordinamento colturale, quando tale iniziativa manchi da parte del proprietario.

L'articolo 11 fissa i ritmi della liquidazione graduale dell'attuale sistema di gestione degli ammassi, prevedendo, in rapporto con questa liquidazione, la copertura della spesa per l'esecuzione della presente legge.

Nell'articolo 12, infine, è fissata la suddivisione degli stanziamenti previsti in 150 miliardi (di cui 75 riservati al Mezzogiorno e alle Isole) per i contributi alle aziende condotte da coltivatori diretti e da cooperative, e in 50 miliardi per i contributi sull'interesse dei mutui contratti da conduttori non coltivatori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Allo scopo di promuovere l'efficienza produttiva delle aziende agricole attraverso il riordinamento e la riconversione colturale ed un più razionale assetto della coltura granaria, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi sulle spese e sugli interessi dei mutui per le opere, da compiersi nei quattro anni successivi alla emanazione della presente legge, che diano luogo alla introduzione di sistemi di rotazione più razionali, ad un migliore equilibrio tra le colture, a coltivazioni più intensive e tali da richiedere un maggiore e più stabile assorbimento di lavoro.

Art. 2.

Ai coltivatori diretti ed alle cooperative di lavoratori agricoli, che a qualunque titolo conducono fondi rustici, il contributo viene concesso nella misura percentuale, di cui al successivo terzo comma, rispetto alla spesa effettivamente sostenuta, aumentata dalla eventuale perdita di frutti subita in conseguenza della esecuzione delle opere per la riconversione colturale per tutto il periodo necessario alla esecuzione delle opere stesse, e fino a che dette opere non diano un utile effetto economico.

Qualora più coltivatori diretti si uniscano in cooperativa od in altra forma associativa per eseguire le opere in modo più coordinato o per opere che interessino più fondi, il contributo è concesso al nome di chi ne abbia assunto la rappresentanza.

La percentuale del contributo, di cui al precedente primo comma, è così commisurata: il 50 per cento se l'azienda interessata è ubicata in zona agraria di pianura, il 70 per cento se in zona agraria di collina e l'80 per cento se in zona agraria di montagna o comunque nel Mezzogiorno d'Italia e nelle Isole.

Art. 3.

Ai conduttori di aziende, che non siano coltivatori diretti, è concesso un contributo sugli interessi dei mutui per le opere previste dalla presente legge, nella misura del 4 per cento.

Il mezzadri, i coloni parziari ed i compartecipanti hanno diritto ad un contributo pari all'80 per cento dell'eventuale spesa o perdita di frutto per il periodo necessario alla esecuzione delle opere di riconversione colturale e fino a che dette opere non diano un utile effetto economico.

Art. 4.

I fondi stanziati dalla presente legge sono ripartiti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste tra le regioni, e da ciascun Comitato regionale per l'agricoltura, istituito con decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 987, tra le provincie.

L'Ispettore provinciale dell'agricoltura ripartisce i fondi assegnati tra i comuni della provincia, in relazione alle domande di contributo presentate.

Art. 5.

In ogni Comune è istituito un Comitato comunale dell'agricoltura, costituito dal sindaco che lo presiede e dai rappresentanti di ciascuna categoria agricola esistente nel Comune (conduttori di aziende, coltivatori diretti, lavoratori agricoli associati in cooperativa, mezzadri e coloni, compartecipanti).

I rappresentanti delle categorie agricole sono nominati dal Consiglio comunale, per due terzi dalla maggioranza e per un terzo dalla minoranza.

Il Comitato comunale dell'agricoltura trasmette le domande di contributo all'Ispettore agrario provinciale per il parere tecnico, ripartisce le somme assegnate al Comune tra gli interessati che hanno avuto

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

parere favorevole dall'Ispettore agrario provinciale e controlla l'esecuzione delle opere ammesse a contributo.

Art. 6.

Per le domande di contributo avanzate da coltivatori diretti e dalle loro cooperative sino ad un importo non superiore a lire 500.000, è sufficiente la domanda motivata contenente altresì la specificazione delle opere da eseguire, le modalità e i tempi di esecuzione.

In tutti gli altri casi, la domanda deve essere accompagnata dal piano tecnico e finanziario.

Per i coltivatori diretti e per le cooperative di lavoratori agricoli il versamento della somma concessa a titolo di contributo viene concesso per il 20 per cento come anticipo, e per il restante viene rateizzato in rapporto all'avanzamento dei lavori.

Art. 7.

Nel caso di mancata o parziale esecuzione delle opere ammesse a contributo, l'interessato incorre nella perdita del contributo stesso e può essere obbligato al rimborso totale o parziale delle somme già percepite.

Art. 8.

Le migliorie determinate nel fondo dalle opere ammesse a contributo danno diritto per gli affittuari, le cooperative di conduzione e le cooperative concessionarie di terre incolte, al rimborso del valore delle migliorie eseguite, senza alcuna deduzione dell'importo del contributo ricevuto.

Art. 9.

Gli Istituti bancari che esercitano il credito agrario sono autorizzati ad eseguire, in favore dei coltivatori diretti e delle cooperative tra lavoratori agricoli che ne facciano richiesta, operazioni di mutui, ratei, o in forma mista per un periodo di tempo

non superiore a dieci anni, per il finanziamento delle opere, entro i limiti dell'ammontare complessivo delle spese previste nel piano ed ammesse al contributo statale.

Per detti mutui la Banca d'Italia è autorizzata a riscontare, a favore degli Istituti di credito agrario, le somme concesse.

Per detti mutui i coltivatori diretti non sono tenuti a rilasciare le garanzie reali previste dalla legislazione sul credito agrario, salvi i privilegi di cui all'articolo 2766 del Codice civile.

Art. 10

Qualora in una azienda agraria si renda necessario il riordinamento e la riconversione colturale al fine di ricondurla ad una situazione di normalità, e il conduttore di essa non provveda nei modi previsti dalla presente legge, i mezzadri, i coloni ed i compartecipanti dell'azienda possono presentare all'Ispettore agrario provinciale un piano di riordinamento e di riconversione colturale.

L'Ispettore agrario provinciale, ove riconosca l'utilità del piano e il conduttore dell'azienda non intenda darvi attuazione, trasmette d'ufficio il piano alla Commissione prevista dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1950, n. 199, affinché essa provveda nei limiti della sua competenza, assegnando la azienda in concessione ai lavoratori presentatori del piano.

Art. 11.

Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge, e tenuto conto dei minori oneri derivanti:

a) dalla limitazione dell'ammasso del grano per contingente ai soli coltivatori diretti, alle cooperative tra lavoratori agricoli, ai mezzadri e coloni, ai compartecipanti;

b) dalla graduale riduzione del contingente di ammasso del grano;

c) dalla graduale riduzione del prezzo di ammasso per il contingente annuale;

negli anni successivi all'esercizio in corso, sarà fatta iscrizione negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura, della somma di lire 30 miliardi per l'esercizio 1959-60, di lire 40 miliardi per l'esercizio 1960-61, di lire 50 miliardi per l'esercizio 1961-62, di lire 60 miliardi per l'esercizio 1962-63.

Per la spesa dell'esercizio 1958-59 si provvede mediante prelievo della somma di 20 miliardi di lire dal fondo speciale accantonato presso il Ministero del tesoro.

Le somme, di cui ai precedenti commi, eventualmente non utilizzate nell'esercizio saranno portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi.

Art. 12.

I fondi stanziati dalla presente legge sono destinati per l'importo di lire 150 miliardi ai contributi per le aziende condotte da col-

tivatori diretti e da cooperative di lavoratori agricoli, fermo restando che la metà dei fondi in tal modo attribuiti è riservata ad aziende del Mezzogiorno d'Italia e delle Isole; per i restanti 50 miliardi, ai contributi sugli interessi dei mutui contratti da conduttori di aziende agricole non coltivatori.

Art. 13.

(In relazione ai commi *b*) e *c*), dell'articolo 11 ed ai fini della determinazione del contingente, del prezzo d'ammasso del grano, e delle spese di gestione di ammasso è istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una Commissione consultiva composta dai rappresentanti di tutte le organizzazioni nazionali dei coltivatori diretti, dei lavoratori della terra e degli imprenditori agricoli.